



- la proposta del Sig \_\_\_\_\_ tuttavia, non otteneva il consenso dei creditori, mentre la proposta subordinata di liquidazione del patrimonio veniva sospesa a seguito della proposizione, da parte del Giudice Delegato, della questione di legittimità costituzionale dell'art.14-quater della L.3/2012 per violazione dell'artt.3 e 24 Cost. *nella parte in cui non consente la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio del debitore, su richiesta di quest'ultimo, nei casi di mancata omologa dell'accordo per il voto contrario della maggioranza dei creditori espressa ai sensi dell'art.11 L.3/2012.*

Ciò premesso, sul rilievo che la scelta migliore tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 è evidentemente rappresentata dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente, considerata la sospensione della procedura per la sollevata questione di legittimità costituzionale, al fine di non vanificare le aspettative di esdebitazione del ricorrente, si rende necessario introdurre autonomo giudizio di liquidazione, corredato con gli elementi richiesti dall'art.14-ter L.3/2012.

Per l'effetto, il Sig \_\_\_\_\_ come innanzi rappresentato e difeso, formula la seguente proposta di

### **LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

- A -

#### **LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

In ossequio a quanto stabilito dall'art.14-ter della L.3/2012, la presente domanda è corredata, oltre che dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, dall'inventario di tutti i beni del debitore e delle relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'organismo di composizione della crisi, la quale, a sua volta, contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata

**dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;**

Il Gestore ha ricostruito l'attività lavorativa del \_\_\_\_\_ sin dal 2002, rappresentando come l'indebitamento attuale del ricorrente abbia origine dai debiti di natura tributaria imputabili all'anno 2002, il cui pagamento era dovuto nel 2003 e si è aggiunto in modo improvviso ad un finanziamento acceso per l'acquisto della prima casa, il tutto contestualmente ad una perdita d'esercizio della propria attività commerciale.

Numerosi sono, sotto tale profilo, i tentativi del \_\_\_\_\_ li saldare i propri debiti, anche attraverso finanziamenti (con i quali riuscì a pagare fornitori, dipendenti e i primi avvisi di accertamento di natura tributaria) e, nel 2007, tentò anche una ristrutturazione dei debiti attraverso la stipula di un mutuo ipotecario con la BPER S.p.A, per un valore di euro 160.000,00, con il quale pagò parte del debito con l'Agenzia delle Entrate (ottenendo una rateazione per il residuo) e l'intera esposizione verso un altro istituto di credito (BNL).

I margini della propria attività commerciale, però, si mostrarono insufficienti per sostenere la rateazione concessagli dall'Agenzia delle Entrate e neanche la vendita della propria attività di parrucchiere con l'inizio di rapporti di lavoro di tipo subordinato hanno consentito la possibilità di pagamento dei debiti residui.

Ciò che, tuttavia, rileva in questa sede è che il debitore ha diligentemente tentato di saldare i debiti contratti, pur non essendoci riuscito per il cattivo andamento della propria attività.

**b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di**

adempiere le obbligazioni assunte.

Sotto tale ultimo profilo, nella Relazione si evidenzia come l'attuale situazione deriva da un indebitamento iniziale composto dal finanziamento per l'acquisto della abitazione principale (anno 1999) cui si era aggiunto un imprevisto indebitamento tributario negli anni 2002 e 2003 e la perdita d'esercizio del 2003, anno di pagamento delle imposte del 2002.

La situazione di sovraindebitamento creatasi si è poi protratta nonché aggravata negli anni successivi, malgrado i tentativi esperiti di rateazione e di ristrutturazione del debito.

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni

Dall'esame della richiamata Relazione Particolareggiata, emerge che il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni mostra come le risorse attive si configurino come insufficienti per il pagamento complessivo dei debiti, sia per quantità (approssimativamente costituiscono circa un quinto del debito complessivo) e sia per qualità (ossia i beni non liquidabili o per lo scarso valore commerciale ovvero per i gravami a cui sono soggetti).

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

Nella Relazione si dà atto di come non risultino, ad oggi, atti impugnati dai creditori.

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il Gestore ha ritenuto la ragionevole completezza e veridicità delle informazioni fornite dal debitore e quella acquisita d'ufficio a corredo della domanda.

- B -

### PATRIMONIO LIQUIDABILE E PASSIVO

Ciò posto, nella prospettiva liquidatoria, va rilevato che il patrimonio del Sig. risulta così composto:

- a. **Appartamento**, proprietà per 1/1, al piano primo di una palazzina ubicato nel comune di Lanciano in via E. Tinari n. 10, riportato in NCEU al foglio 32, particella n.4385 sub. 14 Z.C.U., cat. A/2, cl.2, vani 7, RC euro 506.13 assegnato il 13 marzo 2006 per atto del Notaio Giovanni De Matteis (repertorio n. 52473 raccolta 23183);
- b. **locale garage**, proprietà per 1/1, posto al piano secondo sottostrada della stesso complesso immobiliare, distinto con il n. 62, di circa mq. 18, riportato in NCEU al foglio 32, particella n.4385 sub. 74 Z.C.U., cat. C/6, cl.4, RC euro 92.96 assegnato con lo stesso atto del Notaio De Matteis Giovanni ;
- c. **abitazione**, proprietà per 1/9, ubicato nel comune di Lanciano in via A. Giangiulio n. 4, riportato in NCEU al foglio 26, particella n. 637 sub. 14 Z.C.U., cat. A/2, cl.2, vani 5, RC euro 361,52 assegnato il 27 dicembre 2017 per atto del Notaio Lucio Lalli (repertorio n. 5220);
- d. **locale garage**, proprietà per 1/9, ubicato nel comune di Lanciano in via A. Giangiulio, riportato in NCEU al foglio 26, particella n. 637 sub. 53 Z.C.U., cat. C/6, cl. 4, mq. 17, RC euro 87,80 assegnato il 27 dicembre 2017 per atto del Notaio Lucio Lalli (repertorio n. 5220);
- e. **rudere**, proprietà per 1/9, per la particella 4500, cat. unità collabenti del Foglio 37, ubicata nel comune di Lanciano nella contrada Marcianese, n. sn, il 27 dicembre 2017 per atto del Notaio Lucio Lalli (repertorio n. 5220);
- f. **terreno**, proprietà per 1/9, per la particella 4498, cat. C/6, cl. 1, del Foglio 37, mq 14, RC euro 44.83 ubicata nel comune di Lanciano nella contrada Marcianese, n. sn, il 27 dicembre 2017 per atto del Notaio Lucio Lalli (repertorio n. 5220);
- g. **terreno**, proprietà per 1/9, per la particella 4499, cat. C/6, cl. 2, del Foglio 37, mq 78, RC euro 278.99 ubicata nel comune di Lanciano nella contrada Marcianese, n. sn, il 27 dicembre 2017 per atto del Notaio Lucio Lalli (repertorio n. 5220);
- h. **conti correnti**, Banca Intesa San Paolo n. 1000/5652 e BCC Sangro Teatina n. 106571;
- i. **quota societaria** pari al 95% della  
La società, sebbene ancora attiva, non è più operativa;
- l. **arredamento**, il valore stimato dei beni presenti nella propria abitazione corrisponde a € 10.000.00 circa.



Denominazione	accertato	Descrizione	Natura
Compensi O.C.C.	8.137,40		prededuzione
Compensi LIQUIDATORE		da quantificare	prededuzione
Compensi Avv Pietro Di Ienno		da quantificare	prededuzione
Compensi acquisizione ed elaborazione dati dott.ssa Veronica Di Nunzio	2.000,00		prededuzione
Spese di procedura (nota iscrizione a ruolo, pubblicazione su quotidiani, trascrizione su pubblici registri, registrazione decreto di omologa)		da quantificare	prededuzione
TOT. Spese di procedura	19.500,00	previsione	prededuzione
BPER SPA	43.193,91	MUTUO IPOTECARIO	IPOTECA Capiente
COOPERFIDI	42.685,63	ESCUSSIONE GARANZIA	IPOTECA Capiente
AA.EE.R. - AA.EE.	31.363,06	IPOTECA DI II GRADO	IPOTECA Capiente
AA.EE.R. - AA.EE.	167.825,24	IPOTECA DI III GRADO	IPOTECA incapiente
AA.EE.R. - AA.EE.	336.514,63	CHIROGRAFO	2752
AA.EE.R. - INPS	91.949,41		2752
AA.EE.R. - INAIL	883,72		2752
AA.EE.R. - CCIAA	671,75		2752
AA.EE.R. - REGIONE ABRUZZO	435,45		2752
AA.EE.R. - COMUNE DI ROMA	270,96		2752
SOGET	270,96		2752
SOGET	563,13		chirografario
Condominio L'Amicizia	2.037,80	estratto conto del 12/06/2019	chirografario
L'ARTE DELL'IMMAGINE S.R.L.	24.860,00		chirografario
ENGIE ENERGIA	95,96	estratto conto al 22/10/2019	chirografario
ENEL Energia S.p.A.	434,25	fornitura in Via Ferro di Cavallo n.25 Lanciano (CH)	chirografario
SASI SPA	1.090,65	FORNITURE	chirografario
Sky Italia srl	436,37	contratto abbonamento	chirografario
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	67,49		chirografario
TIM SPA	486,97		chirografario
	765.637,34		

Da ultimo, va rappresentato che il Sig. \_\_\_\_\_ non ha compiuto, negli ultimi cinque anni, atti di disposizione del proprio patrimonio.

L'unico atto di disposizione, difatti, è rappresentato dall'accettazione della donazione, da parte del padre ed in favore dei figli, degli immobili sub c), d), e), f) e g) dell'elenco riportato nel presente paragrafo B, a pagina 5.

— Di —

Tutto ciò premesso, il Sig. \_\_\_\_\_ come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede volersi accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, accogliere il piano di composizione della crisi a mezzo di liquidazione del patrimonio così come esposto nel presente atto e nominare all'uopo un professionista che curi la fase di liquidazione, assumendo altresì gli ulteriori provvedimenti previsti dal secondo comma dell'Art.14-*quinquies* L.3/2012.

— [10] —

Si producono i documenti previsti dagli artt.9 commi 2 e 3 e 14-*ter* comma 3 L.3/2012, con espressa riserva di ulteriore produzione all'uopo necessaria:

1. Relazione Particolareggiata Dott. Alessandro Elisio
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:
  - a. Atti di disposizione ultimi cinque anni
  - b. Elenco dei beni ed inventario
  - c. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute
  - d. Certificato stato di famiglia
  - e. Elenco spese necessarie al sostentamento
3. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

— [10] —

Lanciano, 18 giugno 2020.

Avv. Pietro A. Di Ienno  
